

STATUTO SOCIALE DEL CRAL BANCA POPOLARE DI ANCONA

Art. 1 Denominazione

Tra i lavoratori della Banca Popolare di Ancona è costituita un'associazione denominata "CRAL Banca Popolare di Ancona", in sigla "CRAL BPA". Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.

Art. 2 Sede e durata

L'associazione ha sede in Jesi (AN) Via Don A. Battistoni n. 4. La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 3 Finalità e scopi

L'associazione non ha finalità di lucro e si configura come un'associazione di fatto ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. Essa si propone di promuovere e favorire l'aggregazione e la socializzazione degli associati attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo libero, sviluppando ed arricchendo la loro personalità al fine di migliorare la qualità della vita e la loro crescita personale e collettiva.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, come sopra individuato, l'associazione potrà svolgere attività di carattere ricreativo, culturale, sociale, sportivo, artistico e più in generale tutte quelle che permettono di valorizzare il tempo libero; potrà altresì promuovere le iniziative che riterrà opportune per il conseguimento dell'oggetto associativo.

L'associazione potrà prestare ad altri enti, pubblici o privati, la propria collaborazione per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo e potrà eventualmente aderire ad altre associazioni, delle quali ne condivide le finalità, previa delibera dell'assemblea dei soci, secondo i modi ed i termini previsti dal presente statuto.

Art. 4 Soci

Possono essere soci dell'associazione tutti i dipendenti della Banca Popolare di Ancona e delle società controllate, sia in attività che in quiescenza, il coniuge, i familiari fiscalmente a carico nonché tutti coloro che risultino nello stato di famiglia dei dipendenti medesimi e che ne condividano gli scopi.

I soci si dividono in:

A) Soci Ordinari: Tutti i soci maggiori di età regolarmente ammessi a frequentare l'associazione;

B) Soci Aggregati: Tutti i soci minorenni, che diverranno automaticamente soci ordinari al compimento della maggiore età.

La presente classifica si intende dettata a soli fini classificatori, ma ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria di soci rispetto ad un'altra.

In particolare, tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell'associazione, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati, nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.

In particolare, ogni singolo socio può:

a) frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'associazione;

b) partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i servizi, dalla stessa forniti.

L'iscrizione alla associazione comporta:

a) l'assunzione della qualifica di socio;

b) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello statuto stesso;

c) il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare periodicamente la quota di partecipazione all'associazione.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, tutti i soci maggiori di età hanno diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché per le altre materie sottoposte alle deliberazioni dell'assemblea.

Il diritto di voto spetta ai soci maggiori di età che potranno eventualmente essere portatori di delega.

Il voto, salvo diversa decisione dell'assemblea, è espresso per alzata di mano.

I soci aggregati acquisiranno automaticamente il diritto di voto al compimento della maggiore età negli stessi termini e modi di esercizio degli altri soci e quindi assumeranno la qualifica di soci ordinari.

Art. 5 Acquisto e perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si assume previa richiesta avanzata al Consiglio Direttivo e versamento della quota sociale nella misura e nei modi stabiliti dal regolamento interno.

La qualifica di socio si perde:

a) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità a seguito del compimento di atti pregiudizievoli al buon nome ed alla moralità dell'associazione;

b) per ritardato pagamento della quota annuale rispetto ai termini stabiliti dal regolamento interno;

c) a seguito della cessazione del rapporto di lavoro che non sia dovuto a quiescenza;

d) per espressa volontà del socio mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà ogni semestre alla revisione della lista dei soci.

Art. 6 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

-l'Assemblea dei Soci;

-il Consiglio Direttivo;

-il Collegio dei Revisori dei Conti;

-il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota associativa periodica.

Ogni socio ha un voto in assemblea, secondo il disposto di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile. Tale voto potrà essere esercitato anche mediante delega conferita ad altro socio, apposta in calce all'avviso di convocazione, quando la struttura sia talmente articolata su base territoriale da rendere in pratica impossibile la partecipazione reale e fisica del socio.

In tal caso ogni socio non potrà essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante comunicazione scritta ai soci ed affissione nella sede sociale di un apposito avviso, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.

L'Assemblea verrà convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea nomina il Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, e se del caso, tre scrutatori.

Il Presidente dell'assemblea constata la regolarità dell'assemblea, nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli soci.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori, qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art. 8 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria si costituisce validamente, in prima convocazione, quando interviene, in proprio o per delega apposta in calce all'avviso di convocazione, almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- c) delibera dell'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali, nei limiti e secondo le modalità consentite dal presente Statuto e dalla legge;
- d) approva e modifica il regolamento interno e le quote associative annuali;
- e) delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 9 Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono, in proprio o per delega apposta in calce all'avviso di convocazione, in prima convocazione almeno due terzi dei soci, e, in seconda convocazione, almeno cento soci.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto;
- c) sul trasferimento della sede dell'associazione;
- d) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto

Art. 10 Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dall'Assemblea fra i soci maggiorenni con votazione a scrutinio segreto su liste aperte. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per due anni, salvo revoca deliberata dall'assemblea appositamente convocata, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Vice Presidente, curano l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con il più votato fra i non eletti.

Nessun compenso è dovuto ai consiglieri per l'attività da loro svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su richiesta del Presidente o di almeno tre dei

suoi membri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e da un segretario appositamente nominato fra i Consiglieri dal Presidente stesso, o da chi, in sua assenza, presiede il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 11 Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione che non siano statutariamente riservati all'assemblea.

In particolare:

- a) alla redazione dei bilanci consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea;
- b) a proporre all'assemblea la misura delle quote associative annuali ed il regolamento interno all'associazione;
- c) alla revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- d) alla formulazione dei programmi delle attività sociali al fine di perseguire le finalità associative previste dal presente Statuto;
- e) alla predisposizione ed approvazione del bilancio preventivo;
- f) a deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

Art. 12 Presidente

Salvo quanto già risultante incidentalmente dai precedenti articoli, al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio dell'associazione.

La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei loro poteri, ai consiglieri delegati dove siano stati previsti.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

I Consiglieri delegati hanno poteri di firma nei limiti della delega loro conferita.

Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i soci maggiorenni dell'assemblea.

I Revisori devono:

- a) vigilare sull'amministrazione dell'associazione e sulla regolare tenuta della contabilità;
- b) redigere ed approvare una relazione al bilancio o rendiconto annuale.

I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carico due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I membri del Collegio non percepiscono compensi per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 14 Patrimonio dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative periodiche, versate dai soci nei tempi e nei modi previsti dal regolamento

interno;

b) contributi eventualmente deliberati dalla Banca Popolare di Ancona e/o dalle aziende da queste controllate;

c) proventi derivanti dalle iniziative deliberate dall'Associazione nel rispetto delle previsioni statutarie;

d) proventi derivanti da eventuali donazioni, lasciti o elargizioni;

e) proventi finanziari derivanti dall'investimento di eventuali fondi costituiti con l'eccedenza di bilancio;

f) proventi derivanti da beni mobili o immobili di proprietà.

Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione destina gli utili o avanzi di gestione alla realizzazione delle attività istituzionali.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l'assemblea in seduta straordinaria provvederà alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. La scelta del beneficiario è deliberata dall'assemblea con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15 Esercizio Finanziario

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio consuntivo che dovrà essere annualmente approvato dall'assemblea entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella patrimoniale/finanziaria dell'Associazione, e deve essere reso noto a tutti gli associati previo deposito presso la sede sociale nei giorni precedenti l'assemblea (si consiglia 15 giorni), in modo che ogni associato ne possa prendere visione.

Art. 16 Controversie

In caso di controversie fra i soci o fra i soci e l'associazione, relativamente all'atto costitutivo o al presente statuto, sarà competente un Collegio di tre Probiviri, nominati dall'Assemblea salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria. I Probiviri restano in carica due anni.

Qualora nel corso del biennio venga a mancare un membro del Collegio subentrerà in sostituzione il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla successiva Assemblea dei soci.

I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 17 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.